

# STATUTO

## **Art. 1 – COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE**

- 1) In attuazione dell'articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995, tra l'Inps, l'Inail, l'Inpdap e l'Aci, è costituita l'Associazione Nazionale per l' "Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti Pubblici " (ASDEP), in seguito più brevemente denominata "Associazione".
- 2) L'ordinamento e l'amministrazione dell'Associazione sono regolati, ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile, dagli accordi degli Enti associati secondo le disposizioni del presente Statuto, nonché, nei limiti di queste, dai regolamenti e dagli atti assunti dagli organi di amministrazione dell'Associazione, nell'ambito delle attribuzioni a ciascuno di essi riconosciute.
- 3) Possono chiedere di aderire al contratto di assicurazione tutti gli altri Enti del comparto, quelli che attualmente aderiscono alla Polizza o che comunque applicano il contratto degli Enti Pubblici non Economici.  
Su tale domanda, che è presentata dal legale rappresentante dell'Ente, decide il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Della accettazione della predetta domanda o dei motivi di rigetto è data comunicazione all'Ente richiedente.
- 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 5) L'Associazione, non ha scopo di lucro e ha carattere nazionale.
- 6) Ha sede in Roma presso la sede legale dell'Inps.
- 7) Tutte le cariche sono gratuite.
- 8) Si applica l'articolo 2605 del codice civile.

## **Art. 2 – FINALITA'**

- 1) Secondo quanto previsto dall'articolo 46 del C.C.N.L., l'Associazione ha la finalità di assicurare ai dipendenti degli Enti pubblici non economici ed ai loro familiari fiscalmente a carico, con onere gravante esclusivamente sulle rispettive Amministrazioni di appartenenza, trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante

stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal S.S.N., e la copertura del rischio di premorienza dei dipendenti. Per l'individuazione dei familiari fiscalmente a carico si fa riferimento alla nozione desumibile dalla legislazione fiscale al 1° gennaio di ciascun anno.

- 2) Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alla migliore tutela degli iscritti ovvero saranno riversati proporzionalmente nello stanziamento di cui all'art. 27 del CCNL 14 febbraio 2001 di ciascuno degli Enti associati o che abbiano chiesto di aderire al contratto di assicurazione.
- 3) Le stesse prestazioni, esclusa quella relativa alla premorienza, sono assicurate a domanda, con onere ad esclusivo loro carico, con gestione separata delle relative posizioni, agli altri familiari conviventi con il dipendente, ai pensionati ex dipendenti degli enti e loro familiari nonché ai componenti degli organi degli enti associati e ai componenti degli organi degli Enti che aderiscono alla Polizza.

Tale estensione non dovrà comportare alcun onere, diretto o indiretto, a carico delle Amministrazioni.

### **Art. 3 – BENEFICIARI**

- 1) I soggetti della tutela assicurativa garantita dall'Associazione e destinatari delle prestazioni di cui al precedente art. 2 sono:
  - tutti i lavoratori dipendenti degli Enti associati ed i loro familiari fiscalmente a carico, ivi compresi quelli con rapporto a tempo determinato. Qualora il rapporto di lavoro abbia durata inferiore ai sei mesi sarà garantita la copertura assicurativa per la durata del contratto di lavoro medesimo.
  - I lavoratori dipendenti degli altri Enti che abbiano chiesto di aderire al contratto di assicurazione e i loro familiari fiscalmente a carico;
  - in via facoltativa, i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 2.
- 2) Gli Enti comunicano all'Associazione, tempestivamente rispetto ai termini previsti dal contratto assicurativo, le generalità dei soggetti da iscrivere obbligatoriamente o facoltativamente ed ogni variazione influente ai fini della tutela.

Gli Enti medesimi provvedono al versamento in favore dell'Associazione degli importi corrispondenti al premio assicurativo e alle spese di funzionamento dell'Associazione, previa acquisizione di quanto dovuto dai soggetti facoltativamente iscritti.

- 3) Con la cessazione in corso d'anno del rapporto di lavoro cessa la qualità di beneficiario ma le prestazioni sono assicurate fino al 31 dicembre dell'anno stesso ed anche oltre, fino alla loro naturale conclusione, qualora l'evento assicurato si sia verificato in costanza di rapporto di lavoro.

#### **Art. 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1) Gli Organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Collegio dei Revisori.
- 2) Gli Organi durano in carica quattro anni. I componenti degli organi possono essere confermati soltanto per un secondo mandato.
- 3) I componenti di un organo non possono far parte di altri organi dell'Associazione.
- 4) I componenti degli organi designati in rappresentanza degli Enti associati devono essere dipendenti degli enti medesimi.
- 5) I componenti degli organi designati dalle Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori devono essere iscritti all'Organizzazione Sindacale che li nomina.

#### **Art. 5 - ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea è formata da diciassette (17) componenti, di cui nove (9) designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel Comparto con il medesimo criterio indicato all'art. 6, c. 1, e otto (8) designati dagli Enti associati con la stessa ripartizione fissata nel richiamato art. 6, c. 1 per la composizione del Consiglio di Amministrazione.
- 2) L'Assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo secondo un criterio di alternanza fra i componenti designati in rappresentanza degli Enti associati e i componenti designati in rappresentanza dei lavoratori.
- 3) Essa è convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente.
- 4) L'Assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei votanti. Dette deliberazioni devono

risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta nominato dal Presidente medesimo.

5) L'Assemblea:

- a) approva il regolamento di funzionamento dell'Associazione, nel quale dovranno essere disciplinate, tra l'altro, le spese di funzionamento dell'Associazione;
- b) approva, con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, le modifiche al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila sulla corretta applicazione dei contratti assicurativi ed esercita il controllo sulla gestione dell'Associazione;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

#### **Art. 6 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è formato da sedici (16) componenti, di cui otto (8) in rappresentanza del personale, designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, in numero proporzionale ai risultati delle ultime elezioni delle RSU del comparto, come certificate dall'ARAN, e otto (8) in rappresentanza degli Enti associati designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione con la seguente ripartizione:
  - 3 componenti per l'INPS
  - 2 componenti per l'INAIL
  - 2 componenti per l'INPDAP
  - 1 componente per l'ACI nazionale.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno quattro volte l'anno. Esso è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni. Qualora almeno otto componenti ne facciano motivata richiesta, indicando le questioni da porre all'ordine del giorno, il Presidente è tenuto a provvedere immediatamente alla convocazione.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 4) Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parità di voti, quello del Presidente o, in sua assenza, quello di chi lo sostituisce.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti, con voto segreto a maggioranza assoluta, il Presidente, scegliendolo, secondo un criterio di alternanza, fra i componenti designati in rappresentanza degli Enti associati e i componenti nominati in rappresentanza dei lavoratori.
- 6) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del Consiglio.
- 7) Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - convocare e presiedere le sedute; in caso di impedimento egli viene sostituito dal consigliere più anziano in carica;
  - rappresentare legalmente l'Associazione, nei confronti dei beneficiari, degli Enti associati e dei terzi;
  - firmare tutti gli atti che impegnano l'Associazione;
  - promuovere e resistere alle liti.
- 8) Spetta al Consiglio di Amministrazione:
  - a) nominare, anche tra i propri componenti, il Segretario;
  - b) formulare le proposte di modifica dello Statuto;
  - c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) conferire al proprio Presidente specifico mandato alla stipula delle convenzioni assicurative;
  - e) curare la ricerca delle migliori condizioni di mercato e deliberare relativamente alle prestazioni da garantire al personale e sulla stipula delle convenzioni assicurative, anche avvalendosi della collaborazione di primarie società di brokeraggio assicurativo, per l'espletamento delle gare di appalto;
  - f) accettare le richieste di adesione al contratto assicurativo presentate dagli altri Enti del comparto;
  - g) assumere gli atti connessi alla gestione dei contratti assicurativi ivi compresa l'autorizzazione ad eventuali azioni giudiziarie o a transazioni;
  - h) deliberare la misura delle quote da porre a carico di ciascuno degli Enti associati e di quelli che chiedono di aderire al contratto, tenendo conto, oltre che del premio assicurativo pro-capite, anche delle spese di funzionamento;
  - i) svolgere tutte le altre attività attinenti alla gestione dell'Associazione nonché quelle che siano ad esso specificamente demandate dall'Assemblea.

## **Art. 7 – IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- 1) La gestione dell'Associazione è soggetta al controllo del Collegio dei revisori che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.
- 2) Il Collegio dei revisori è formato da otto (8) componenti effettivi nominati dagli Enti associati secondo la ripartizione di cui al precedente art. 6, c.1.
- 3) Il Presidente del Collegio viene nominato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- 4) I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 5) Il Presidente del Collegio o il componente da lui delegato riferisce sull'andamento dell'Associazione nelle riunioni dell'Assemblea e relaziona sui bilanci dell'Associazione stessa.
- 6) I revisori durano in carica per quattro esercizi finanziari successivi e non sono rieleggibili.

## **Art. 8 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito alla nomina dei due terzi (2/3) dei componenti.

Decorsi trenta (30) giorni dalla data di costituzione della associazione dal notaio i componenti non nominati verranno ripartiti tra i soggetti che hanno provveduto alle designazioni, garantendo il rispetto del criterio di proporzionalità individuato negli artt. 5, co.1 e 6, co. 1.

- 2) In sede di prima attuazione del presente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto tra i componenti designati in rappresentanza degli Enti associati e il Presidente dell'Assemblea dovrà essere eletto tra i componenti designati in rappresentanza dei lavoratori.
- 3) La previsione di cui all'art. 1 si applica anche in caso di rinnovo degli organi.